CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER LE COOPERATIVE SOCIALI

PREMESSA

Le parti ritengono che la contrattazione di 2° livello sia uno strumento importante che può concorrere a migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione sociale nel settore socio sanitario assistenziale e educativo e di inserimento lavorativo.
Consapevoli che tale obiettivo si raggiunge se alla soddisfazione dell'utenza si accompagna la crescita economica e professionale dei lavoratori, le parti individuano nell'applicazione del CCNL delle cooperative sociali e nella contrattazione di 2° livello su tutto il territorio Provinciale lo strumento atto a raggiungere detto scopo.
Le parti ritengono che vada contrastata la diffusa prassi delle Pubbliche Amministrazioni di perseguire il massimo risparmio nei bandi di gara per l'aggiudicazione degli appalti.
Tale prassi determina di solito una distorsione del mercato, con conseguenze negative sia per quanto riguarda la qualità del servizio offerto che la tutela contrattuale dei lavoratori.
Le parti concordano quindi di avviare azioni congiunte per sensibilizzare le Amministrazioni Pubbliche al rispetto della Legge 327/2000 ed all'adeguamento dei costi derivanti dal CCNL e dal rinnovo della Contrattazione Integrativa, anche attraverso la Commissione Paritetica Provinciale.
Le parti con il presente accordo integrativo, intendono mettere in atto un assetto più adeguato di regole per la disciplina dei diversi istituti contrattuali presenti nel CCNL, con l'intento di perseguire particolari esigenze di flessibilità del lavoro, di formazione e qualificazione professionale dei lavoratori e dei soci lavoratori, nella consapevolezza che ciò favorisce una migliore qualità dei servizi.
Si conferma quindi l'esigenza, dettata dalla necessità di migliorare la risposta ai nuovi bisogni, di privilegiare il territorio quale ambito dove consolidare e sviluppare tra le parti un sistema di relazioni sindacali che favorisca momenti negoziali e di confronto.
Giudicando positivamente il risultato ottenuto nella precedente contrattazione integrativa, le parti individuano nel solo livello provinciale l'ambito dove realizzare la contrattazione integrativa, così come previsto anche dall'art. 10 del CCNL delle cooperative sociali.

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA

Il presente accordo si applica in maniera vincolante alle cooperative che utilizzano il CCNL delle Coop. Sociali, presenti e operanti nel territorio provinciale ancorché con sede legale in altro territorio.
Il presente accordo ha validità quadriennale dal 01/01/2005 al 31/12/2008 fatto salvo diversa indicazione di durata prevista da accordi in essere o in calce a ciascun articolo o da ogni eventuale modifica derivante da accordi nazionali e aziendali.
Il presente accordo continuerà a produrre i propri effetti dopo la scadenza e fino a rinnovo successivo.

ART.2 - RELAZIONI SINDACALI

Nella consapevolezza condivisa che è importante sviluppare relazioni sindacali che sappiano agire a sostegno di uno sviluppo qualificato del settore della cooperazione sociale, le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano la realizzazione di protocolli che vedano momenti di confronto stabile per contemperare le diverse esigenze che si possono rappresentare fra mondo del lavoro e lavoratori.

ART.3 - QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le parti concordano circa la necessità di procedere alla definizione di corsi e percorsi formativi, individuando nella qualificazione e nella riqualificazione e aggiornamento del personale un elemento determinante per reggere la sfida della qualità nei servizi erogati.

A tale proposito le Cooperative si impegnano a favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione, attivando tutti i canali necessari per il reperimento delle risorse finalizzate al raggiungimento dello scopo; in tal senso i sindacati si impegnano a prendere in considerazione la sottoscrizione di proposte formative nelle quali è prioritario l'assenso dei sindacati.
Le parti convengono sulla necessità di definire aree di priorità riguardanti le seguenti figure professionali:

a) *da educatore a educatore professionale*
b) *da animatore professionale a educatore professionale*
c) *da ASA a OSS*
d) *da Operatore di Assistenza ad ASA*

L'attività resa per la partecipazione a percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale è considerata servizio a tutti gli effetti quando per la frequenza ai corsi è richiesta la retribuzione dei lavoratori dalla normativa vigente. In questi casi, l'attività formativa dovrà svolgersi di norma nei giorni lavorativi.
A livello aziendale si potranno definire le modalità di fruizione del monte ore contrattualmente previsto.
Per i lavoratori che hanno usufruito di un percorso formativo di qualificazione professionale a spese della Cooperativa o di un percorso formativo di durata non inferiore a 100 ore, viene raddoppiato il periodo di preavviso rispetto alla previsione di cui all'art. 33 del CCNL solo in caso di dimissioni del lavoratore. Quanto sopra ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente accordo territoriale.

ART.4 - UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO PER RAGIONI DI SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto l'art.46 del CCNL, l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto viene indennizzato con il riconoscimento del rimborso chilometrico sulla base di parametri stabiliti dalle cooperative sociali per tutti i lavoratori; detto rimborso non deve comunque essere inferiore a un quinto del costo della benzina al chilometrico. Detta rilevazione è effettuata dalla Commissione Paritetica Provinciale nella prima riunione che si terrà successivamente al 1° novembre dell'anno precedente. Per l'anno 2006 è determinato in € 0,25.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere presso singole cooperative sociali a seguito di contrattazione aziendale.

ART.5 - INDENNITA' DI SOGGIORNO

Dall'1.1.2006 ai lavoratori inviati in trasferta per i soggiorni estivi/invernali sarà corrisposta - oltre al vitto, all'alloggio e al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute - un'indennità di trasferta pari a € 70,00 per ogni giorno di effettiva presenza fino a n.7 giorni, ed a € 60,00 per ogni giorno di effettiva presenza quando la durata del soggiorno supera i n.7 giorni (ad esempio: soggiorno di n.10 giorni, indennità pari a € 60,00 x 10= € 600,00).
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere in essere presso singole cooperative sociali a seguito di contrattazione aziendale.

ART.6 - INQUADRAMENTI SPECIFICI DEL PERSONALE

Ad integrazione dell'art. 47 del CCNL si concorda che al personale con titolo e con mansione di OSS viene riconosciuto il quinto livello con decorrenza 1.4.2006, salvo diverse previsioni migliorative da parte del CCNL nazionale.

ART.7 – CAMBI DI GESTIONE

Dall'1.1.2006 ad integrazione dell'art. 37 del CCNL e visti i frequenti cambi di gestione che si producono nel settore delle cooperative sociali, le parti concordano che a salvaguardia e tutela del salario dei lavoratori e soci/lavoratori, a garanzia dei diritti acquisiti, le Cooperative subentranti

debbano riconoscere in busta paga l'anzianità e livelli retributivi acquisiti, e precisamente: scatti d'anzianità maturati e maturandi.

ART.8 – ELEMENTO RETRIBUTIVO TERRITORIALE (E.R.T.)

Le parti, considerata la difficoltà congiunturale del settore, convengono di confermare il precedente accordo sull'E.R.T. firmato in data 23.1.2003 con gli stessi criteri/importi adottati per l'erogazione relativa all'anno 2004 limitatamente all'anno 2005, fatti salvi i seguenti punti:

1. Non danno titolo a decurtazione dell'E.R.T. le assenze derivanti da:
- infortunio sul lavoro
- permessi retribuiti
- ferie
- astensione obbligatoria come da Legge 53/2000
- primi 30 giorni di malattia anche non consecutivi in ragione di anno solare.

2. I lavoratori comunque cessati entro il mese di erogazione non dovranno presentare alcuna richiesta formale per ottenere le proprie spettanze; la Cooperativa erogherà di conseguenza l'E.R.T. assieme agli altri emolumenti dovuti al lavoratore.

3. Per gli anni 2006-2007-2008 le parti si impegnano ad incontrarsi nel secondo semestre del 2006 per valutare contenuti, quantità economiche e norme relative all'E.R.T.

ART. 9 - NORMA FINALE

Realizzata la necessità di garantire la peculiarità delle diverse realtà presenti sul territorio per i diversi istituti contrattuali non ricompresi nel presente Contratto Integrativo Provinciale si rimanda a quanto previsto dal CCNL.

Le parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di definire accordi territoriali provinciali nelle materie di cui all'art. 6, comma 2 bis, della Legge 142/2001.

Copia del presente Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto dalle parti sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia.

Brescia, 6.12.2005

RP CGIL

AGCI BRESCIA
(Gianni Gianesini)

CONFCOOPERATIVE BRESCIA
(Angelo Marcoli)

LEGACOOP BRESCIA
(Magda Nassa)

CGIL F.P.
(Giovanni Amarante)

CISL FISASCAT
(Alberto Pluda)

CISL F.P.S.
(Adriano Bonetti)

UIL
(Lorenzo Lavagnini)

DICHIARAZIONE A VERBALE:

Con riferimento all'art. 7 del presente accordo, l'AGCI BRESCIA esprime assenso al riconoscimento dei soli scatti "maturati".

AGCI BRESCIA (Gianni Gianesini)

2004 LIV.	parametro REGIONALE	2004 QUOTA TERRIT. EURO	2004 QUOTA INDIVID. EURO	TOTALE EURO
10	184,152	100,00	486,33	586,33
9	161,249	100,00	425,84	525,84
8	145,997	100,00	385,57	485,57
7	135,263	100,00	357,22	457,22
6	127,062	100,00	335,56	435,56
5	120,452	100,00	318,10	418,10
4	113,597	100,00	300,00	400,00
3	105,624	100,00	278,94	378,94
2	100,922	100,00	266,53	366,53
1	100,00	100,00	264,09	364,09

QUOTA VARIABILE TERRITORIALE

E' strettamente correlata ai risultati conseguiti dalle cooperative sociali che operano nel provincia di Brescia.
La quota è' pari a € 60,00 per l'anno 2002 e a € 100,00 per gli anni 2003 e 2004
La valutazione di detti risultati sarà effettuata in sede di Commissione Paritetica Provinciale assumendo i seguenti indicatori:

a) Andamento del fatturato peso ponderale 30%

Il parametro prenderà in considerazione la variazione di fatturato.
Il parametro sarà costruito con la seguente metodologia:

- somma del valore della produzione (voce del bilancio CEE) di tutte le cooperative in ciascuno dei 2 anni che precedono quello di riferimento;
- determinazione della media del biennio (somma dei fatturati diviso 2);
- determinazione del fatturato anno in corso e relativo raffronto .

b) Andamento dell'occupazione peso ponderale 30%

Il parametro sarà determinato con gli stessi criteri del paramento a)
Il numero degli occupati sarà rilevato al 31 di dicembre di ogni anno

c) Capitale netto peso ponderale 40%

Come riferimento saranno valutati i i dati statistici relativi alla Provincia di Brescia elaborati dalle Commissione Paritetica Provinciale di Brescia.



I dati da utilizzare a riferimento saranno disponibili entro il 28 Febbraio dell'anno di erogazione dell'ERT.

QUOTA VARIABILE INDIVIDUALE

La quota sarà pari a per € 170,00 per l'anno 2002, € 270,00 per l'anno 2003 e € 300,00 per l'anno 2004 riparametrati al quarto livello, come da tabella sopra riportata, con il seguente indicatore:

presenza effettiva dei lavoratori ricomprendendo le ore non lavorate per Infortuni sul lavoro, astensione obbligatoria, permessi e assemblee sindacali, ferie, permessi Dlgs 626/94, permessi legge 104/92 (tutela Handicap), malattie giustificate per non più di 3 certificati annui (nei casi di particolari situazioni legate allo stato di salute di singoli lavoratori in sede aziendale potrà essere elevato il numero dei certificati suddetti fino ad un massimo di 6).

La quantificazione degli importi verrà effettuata utilizzando il parametro 365 (giorni di calendario) con il seguente rapporto. Esempio per l'anno 2002: € 170,00/365 x (365 – giorni di assenza).
Gli importi indicati si riferiscono a lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno; vengono considerati comunque a tempo pieno i lavoratori con orario di lavoro pari o superiore a 36 ore settimanali.
Per i lavoratori a tempo parziale gli importi verranno erogati in base alla percentuale di lavoro stabilita nel contratto individuale di lavoro.

1. **Determinazione e Calcolo dell'ERT**

Entro il 31 dicembre dell'anno di competenza le parti a livello provinciale determineranno l' ERT applicabile per l'anno di competenza relativamente alla quota variabile territoriale secondo i seguenti criteri:

a) fatturato (peso ponderale 30%): sarà erogato per intero se non si registra peggioramento rispetto alla media del biennio precedente
b) andamento dell'occupazione (peso ponderale 30%): sarà erogato per intero se non si registra peggioramento rispetto alla media del biennio precedente
c) capitale netto (peso ponderale 40%): sarà erogato per intero se non si registra peggioramento rispetto alla media del biennio precedente.

La quota variabile individuale sarà invece attribuita dalle imprese cooperative sulla base della effettiva presenza secondo i criteri sopra indicati.
Le cooperative che si trovano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria possono chiedere alla Commissione Paritetica Provinciale, entro il 31 dicembre, un confronto per la ricerca di soluzioni transitorie diverse dal presente accordo.
Inoltre le cooperative possono non applicare l'ERT quando si trovano in una delle seguenti situazioni:

1. Patrimonio netto negativo
2. Perdite di esercizio riferite al biennio precedente che hanno comportato una riduzione del 50% del patrimonio netto.

Le cooperative dovranno comunicare alla Commissione Paritetica Provinciale, garante dell'accordo, entro il 31 dicembre dell' anno di maturazione, l' eventuale non applicazione dell'ERT , corredando la richiesta con la copia dei bilanci dei due esercizi di riferimento.
Per quanto riguarda l'ERT maturato nell'anno 2002, la richiesta di confronto o la comunicazione di non applicazione dell'ERT potrà essere inoltrata entro il 28 febbraio 2003.
L'erogazione avverrà entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza .

Per l'ERT 2002, in via eccezionale, verrà erogato con la retribuzione maturata nel mese di marzo 2003.
L'ERT sarà corrisposto a tutti i lavoratori che abbiamo prestato attività nell'anno di competenza.
I lavoratori comunque cessati entro il mese di erogazione dovranno presentare formale richiesta.
L'ERT non sarà utile ai fini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale.

Il presente accordo provinciale decorre dal 01.01.2002 ed avrà durata fino al 31.12.2004.

Letto, approvato e sottoscritto

Marcoli Angelo	**CONFCOOPERATIVE BRESCIA**
Bocchi Raffaele	**LEGACOOP**
Leandro Antonio	**F.P. CGIL**
Amarante Giovanni	**F.P. CGIL**
Gervasi Armando	**FPS CISL**
Lavagnini Lorenzo	**FPL UIL**
Pluda Alberto	**FISASCAT CISL**